

ORIGINALE

N. [REDACTED] R.G. notizie di reato
N. [REDACTED] R.G. Trib

Sentenza N. 1273/16
Del 22.6.2016
Data del deposito 22 GIU. 2016
Data irrevocabilità _____
V° del P.G. _____
N. Reg. Esec. _____
N. Part. Cred. _____
Redatta scheda il _____



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE PENALE**

Il Tribunale di Novara, in composizione monocratica, nella persona del dott. Luca Fidelio, all'esito dell'udienza pubblica del 22.6.2016, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

ai sensi degli artt. 469 c.p.p., 521 e 131 bis c.p. nei confronti di:
[REDACTED] nato ad [REDACTED] il [REDACTED]
residente in [REDACTED] in [REDACTED] difeso di ufficio dall'avv. Giulia Ruggeroni del Foro di Novara;
LIBERO - DICHIARATO IRREPERIBILE CON DECRETO DEL P.M. DEL 22.2.2016 -

IMPUTATO

*del delitto P.P. dagli artt. 62 n.4, 99 comma 1 e 4, 110, 624, 625 n. 2 perché, al fine di trarne profitto, in concorso con [REDACTED] (per cui pende separato procedimento), si impossessavano di una maglietta marca Nike da uomo del valore di euro 12,00, sottraendoli dai banchi di vendita del negozio all'insegna "Scarpe & Scarpe" di Bellinzago Novarese, allontanandosi dal predetto negozio senza corrisponderne il loro prezzo. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con violenza sulle cose, ovvero staccando la placca antitaccheggio posta a protezione dell'indumento. Con l'attenuante di aver cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità. Commesso in Bellinzago Novarese il 27 ottobre 2010 -
Con la recidiva reiterata per [REDACTED]*

Identificata la persona offesa in:

Scarpe & Scarpe S.p.a., con sede legale in Torino via Treviso n.22/E, in persona del proprio legale rappresentante PETTENUZZO Sante, nato a Campo San Martino il 27 gennaio 1943, domiciliato, per la carica, presso la sede legale di Scarpe & Scarpe S.p.a..

CONCLUSIONI CONCORDI DELLE PARTI:

riqualificato il fatto nell'ipotesi di tentato furto mono aggravato, emettersi sentenza di non doversi procedere per essere l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con decreto di citazione diretta del 25.11.2015, il Pubblico Ministero ha rinviato a giudizio [REDACTED], chiamandolo a rispondere del reato di furto aggravato, meglio descritto in epigrafe.

Alla prima udienza del 22.6.2016, verificata la regolarità delle notifiche, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, la difesa ed il PM hanno concordemente richiesto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto, evidenziando come l'oggetto materiale della condotta sottrattiva consista in un bene di modico valore (una maglietta del valore di 12,00 euro) e come il comportamento non risulti abituale avuto riguardo ai precedenti disomogenei e risalenti nel tempo a carico dell'imputato.

2. Dalla semplice lettura del capo di imputazione emerge in modo chiaro e incontrovertibile l'esistenza della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis o.p., introdotto con la L. n. 28/2015.

L'imputato è accusato di un furto aggravato di una maglietta di irrisorio valore, realizzato ai danni di un operatore economico della grande distribuzione (Scarpe & Scarpe di Bellinzago Novarese).

Dalla formulazione del capo di imputazione pare dunque potersi ravvisare, con giudizio di immediatezza e senza necessità di un ulteriore approfondimento istruttorio, un'ipotesi di particolare tenuità dell'offesa, dal momento che il pericolo cagionato al soggetto passivo è particolarmente esiguo.

Peraltro, ai fini della pronuncia di proscioglimento pre-dibattimentale ex art. 469 c.p.p., il giudice deve tenere in considerazione tutti gli atti presenti nel fascicolo processuale.

Nel caso di specie può dunque farsi riferimento alla denuncia-querela presentata dal legale rappresentante del negozio, regolarmente citato per la prima udienza e non comparso.

Nella denuncia-querela si legge che l'imputato fu fermato poco dopo aver oltrepassato le barriere, a seguito dell'attivazione del segnale di allarme e che egli restituì il bene sottratto.

Nello specifico, il responsabile dell'esercizio ebbe modo di appurare che un uomo e una donna avevano asportato una maglietta da uomo marca Nike del valore di 12,00 euro, rimuovendo la placca antitaccheggio.

Dopo essere stati scoperti e aver restituito il bene, i due soggetti si diedero alla fuga a bordo di una vettura di colore nero, di cui la p.o. riuscì ad annotare il numero di targa, il che consentì alle Forze dell'Ordine di identificare compiutamente l'odierno imputato come uno degli autori dell'azione furtiva sopra descritta.

3. Alla luce di tale ricostruzione è evidente come il fatto debba esser riqualificato nell'ipotesi di tentato furto mono aggravato, dal momento che l'imputato non uscì dalla sfera di vigilanza del soggetto passivo, essendo stato fermato poco dopo aver oltrepassato le casse a seguito dell'attivazione del segnale di allarme, con la conseguenza che egli non instaurò mai un'autonoma signoria sul bene sottratto, essendo sempre rimasto nell'ambito della sfera di vigilanza del soggetto passivo (tanto è vero che l'attivazione del sistema antitaccheggio permise di neutralizzare la condotta furtiva e determinò l'immediata restituzione della merce).

Sussiste senza dubbio l'aggravante della violenza sulle cose, poiché l'imputato asportò la placca antitaccheggio della maglietta, danneggiandola e rendendola non più commerciabile.

A tale quadro va aggiunto il rilievo per cui l'imputato risulta immune da pendenze specifiche e gravato da tre precedenti condanne, di cui due relative ad ipotesi di resistenza a pubblico ufficiale e una concernente la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, con condotte commesse negli anni 2002 e 2004.

La risalenza nel tempo dei precedenti (perfezionati oltre 6 anni prima del reato oggetto del presente procedimento), la minima gravità astratta e concreta degli stessi (in tutte le pronunce all'imputato è stata irrogata una pena pari ai minimi di legge) oltre alla modesta rilevanza dell'episodio per cui si procede conducono ad escludere che la fattispecie criminosa alla base dell'odierno giudizio sia espressione di una accentuata pericolosità e colpevolezza dell'imputato (cfr sul punto Corte Costituzionale n. 192/2007).

Da ciò discende l'esclusione della recidiva reiterata contestata.

4. Sulla base di tali elementi senza dubbio sussistono tutti presupposti della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

In proposito va preliminarmente evidenziato che la nuova norma introduce una causa di non punibilità di carattere generale, trattandosi di istituto di diritto sostanziale che trova applicazione anche rispetto ai fatti realizzati prima della sua introduzione, ai sensi dell'art. 2, c. 4 c.p.

Il reato oggetto di addebito nel presente giudizio, così come riqualificato, (tentato furto mono-aggravato) è punito nel massimo con una pena inferiore a 5 anni di reclusione, rientrando nel novero della fattispecie per cui è consentita l'applicazione dell'istituto.

Sotto il profilo oggettivo, l'esiguo valore e la natura della cosa sottratta (si tratta, sulla base di quanto narrato in querela, di una maglietta del valore di 12 euro) permette di affermare che l'offesa complessivamente arrecata alla p.o. sia di particolare tenuità, avuto riguardo alle condizioni soggettive della persona offesa (operatore commerciale appartenente alla catena della grande distribuzione) e alle modalità complessive del fatto, che, seppur commesso con violenza sulle cose, appare sintomatico di una minima offensività, essendo stato realizzato con modalità rudimentali e non insidiose, con l'imputato che restituì spontaneamente la merce prima ancora dell'arrivo delle Forze dell'Ordine.

Sotto il profilo soggettivo, il comportamento dell'imputato appare senz'altro non abituale ed episodico, alla luce dell'unicità della condotta per cui si

procede, dell'assenza di pendenze specifiche e non ricorrendo nel caso di specie alcuna condizione ostativa tra quelle indicate nell'art. 131 bis c. 3 c.p.. In particolare, si ritiene che le tre precedenti condanne riportate - tutte relative, come si è visto, ad ipotesi criminose risalenti e di minima gravità, significativamente difformi da quella per cui si procede ed offensive di un bene giuridico diverso e per nulla omogeneo a quello presidiato dal reato di furto - non siano sufficienti nella specie per affermare l'abitualità del comportamento, in quanto, come di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (cfr. Cass. Pen. SS.UU. n. 13681/2016), da un lato, la definizione di abitualità della condotta è tassativa ed insuscettibile di estensione, dall'altro, essa intende escludere dall'ambito della particolare tenuità condotte seriali e sintomatiche di una speciale propensione a delinquere.

Più nel dettaglio, la Suprema Corte ha chiarito che la locuzione "più reati della stessa indole" contenuta nell'art. 131 bis c. 3 c.p. deve intendersi come riferita alla commissione di due reati omogenei e della stessa indole, diversi ed ulteriori rispetto a quello per cui si procede ed in relazione al quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131 bis c.p..

Alla stregua di quanto sopra può ritenersi che nel caso di specie non siano ravvisabili le condizioni che legittimano un giudizio di abitualità e serialità in capo all'imputato, che registra precedenti risalenti nel tempo e di indole diversa dal reato per cui si procede.

Per tali ragioni va pronunciata sentenza di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto.


P. Q. M.

Visti gli artt. 469 c. 1 bis, 521 c.p.p. e 131 bis c.p.,

Esclusa la recidiva contestata e riqualificato il fatto nella violazione degli artt. 56-624-625 c. 1 nr. 2 c.p., dichiara non doversi procedere nei confronti di [REDACTED], per essere l'imputato non punibile per particolare tenuità del fatto.

Novara, 22 giugno 2016

Il Giudice
(Luca Fidelio)



TRIBUNALE DI NOVARA
Depositato in Cancelleria
Novara, il 22 GIU 2016

FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Pott. n. 1000 G. CANNAZZA

